

Verbale Accordo

Il giorno 21 gennaio 2013, a Torino presso la sede del Lingotto

tra

Fiat S.p.A e Fiat Industrial S.p.A., in nome proprio e in nome e per conto delle Società dei rispettivi Gruppi iscritte al Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat (poi detto Fondo),

e

l'Associazione Quadri e Capi Fiat

si conviene quanto segue.

1. Regolamento Elettorale

Premesso che:

- in prossimità della scadenza del mandato in corso e, pertanto, ai fini del rinnovo elettorale è necessario rivedere il Regolamento elettorale per adeguarlo a quanto definito nell'accordo del 25 novembre 2010 in merito al mutato assetto della parte istitutiva datoriale a seguito della scissione parziale proporzionale di Fiat SpA a favore di Fiat Industrial SpA;
- il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente la revisione delle modalità e procedure di voto sia in termini di semplificazione ed economicità della gestione che di massima sicurezza e tutela per gli associati, valorizzando il voto elettronico tramite il sito web del Fondo, in linea con quanto già a suo tempo convenuto nell'accordo del 31 luglio 2009;
- in data odierna il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 dell'accordo istitutivo del 1° dicembre 1997, ha discusso e approvato le modifiche del Regolamento elettorale del Fondo;

le Parti approvano in ogni sua parte il nuovo Regolamento elettorale del Fondo nella versione che allegano al presente accordo, di cui rappresenta parte integrante, costitutiva ed attuativa a decorrere dalla data odierna, in sostituzione del regolamento precedentemente vigente, approvato dal CdA il 24 luglio 2009 e recepito nell'accordo del 31 luglio 2009. Il tutto in conformità con quanto previsto dall'art. 11 dell'accordo istitutivo del primo dicembre 1997..

2. Spese amministrative e comunicazioni agli associati



In coerenza con quanto convenuto per il Regolamento Elettorale, si conviene sulla necessità di rivedere la struttura dei costi amministrativi del Fondo, al fine di contenere le spese e di rivedere il sistema di contribuzione finora in atto. A questo fine le Parti sin incontreranno a breve per rivedere il sistema di finanziamento delle spese amministrative, valutando anche specifiche contribuzioni destinate a questo scopo, in parziale sostituzione o integrazione delle modalità in atto e in analogia con quanto realizzato per omologhi fondi aziendali.

Nell'ambito di questo processo di razionalizzazione delle spese amministrative, assume rilievo quanto deliberato in merito dal Consiglio di Amministrazione a proposito delle attività di voto elettronico e dell'invio delle comunicazioni agli associati, a partire dalla comunicazione periodica per l'anno in corso.

Considerate le caratteristiche del Fondo, destinato esclusivamente a professional e quadri aziendali, di cui è noto l'indirizzo di posta elettronica e per i quali l'uso di questo strumento rappresenta una modalità consolidata, si conviene di recepire quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in ossequio con le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza volte a consentire il superamento dell'invio cartaceo della comunicazione periodica, oltre che delle altre comunicazioni del Fondo. Ciò rende possibile contenere le spese, evitare i rischi di ritardi e mancati recapiti, garantire la massima sicurezza e riservatezza a ciascun associato. Inoltre il Fondo informerà tempestivamente per posta elettronica della disponibilità della comunicazione periodica nell'Area riservata del sito, così garantendo la massima sicurezza e riservatezza ai contenuti della stessa.

Si ritiene, inoltre, che tale modalità costituisca efficace stimolo all'utilizzo dei molteplici servizi che il sito del Fondo offre agli associati al fine di stimolarne l'attenzione e la consapevolezza per la propria posizione previdenziale.

Resta inteso che dovrà essere garantito l'invio cartaceo a tutti coloro che non intendano acconsentire a detta modalità di comunicazione in formato elettronico, facendone richiesta secondo le modalità che saranno loro indicate.



3. Efficacia dell'iscrizione e periodo di prova

Con riferimento a quanto previsto dall'accordo istitutivo, che stabilisce all'ultimo capoverso dell'art. 2 che "L'adesione al Fondo Pensione si perfeziona al superamento del periodo di prova contrattualmente previsto; le contribuzioni al Fondo Pensione avranno, pertanto, decorrenza dalla data di assunzione" si è valutata la difficoltà di gestire, anche ai fini della destinazione del TFR, la retroattività dell'efficacia dell'iscrizione e pertanto si è concordato di eliminare questo capoverso.

Pertanto a decorrere dal 1° febbraio 2013 al Professional neo-assunto è consentita l'adesione al Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat sin dal momento dell'assunzione da parte di una società associata, senza alcun rilievo dell'eventuale periodo di prova e, pertanto, anche durante il periodo stesso, con decorrenza della contribuzione e del versamento del TFR dal mese stesso di consegna della domanda di adesione al Fondo.

4. Quota di destinazione del TFR

Premesso che l'Accordo Aziendale del 13 dicembre 2011, Allegato n. 7 al CCSL di primo livello del 29 dicembre 2010 nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011 stesso, ha stabilito la nuova aliquota minima di contribuzione, prevedendo, in estrema sintesi:

- l'aliquota a carico del datore di lavoro è determinata a decorrere dal 1° gennaio 2012 in misura pari al 2% utile ai fini del TFR;
- la contribuzione a carico del Professional è fissata liberamente dal medesimo, fermo restando un livello minimo pari al 2% a decorrere dal 1° aprile 2012;
- la possibilità di mantenere, per coloro che contribuivano al 31 dicembre 2011 con un'aliquota pari al 1,5%, detta misura, rinunciando all'incremento contributivo, ferma restando l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 2%;

si è verificata la situazione relativa alla quota di TFR destinata al Fondo sulla base di quanto già previsto dall'accordo del 19 dicembre 2006, considerata inoltre la necessità di adeguamento alla maggiore contribuzione versata al Fondo in base all'accordo del 13 dicembre 2011 e tenuto conto della molteplicità delle scelte di contribuzione consentite al lavoratore associato a fronte della libertà di determinazione delle stesse prevista dal D. Lgs. 252/05.



Tutto ciò premesso, a quest'ultimo fine si specifica che, fermo restando l'obbligo di versare al Fondo l'intero TFR per gli aderenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, e ferma restando la possibilità di versare al Fondo il 50 o il 100% per gli aderenti in data successiva al 31 dicembre 2006, ma iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 28 aprile 1993, si ritiene di precisare che per i lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2006, in conformità con quanto stabilito dall'ultimo alinea del punto 15 dell'accordo 19 dicembre 2006, debba considerarsi applicabile analoga possibilità di scelta per la quota di TFR da destinare al Fondo, in quanto le diverse possibili quote ragguagliate ai diversi importi della contribuzione versata a carico del socio medesimo erano state esplicitamente dichiarate superate dal medesimo.

Pertanto per tutti coloro che hanno continuato a versare una contribuzione a proprio carico in misura ragguagliabile a una quota di TFR inferiore o pari al 50% dello stesso, dal 1° gennaio 2014 la quota di TFR destinata al Fondo sarà determinata nel 50%, mentre per tutti gli altri, che destinano una quota superiore al 50%, sarà determinata nell'intero TFR. Conseguentemente sarà adeguata l'eventuale quota di TFR residua, destinata al fondo costituito presso la Tesoreria dello Stato, nel rispetto di quanto definito dalla contrattazione collettiva, con specifico riferimento al suddetto punto 15 dell'accordo 19 dicembre 2006, nonché al presente.

Il Fondo provvederà a comunicare a tutti gli interessati quanto sopra concordato a precisazione di quanto convenuto nel sopra citato punto 15, favorendo la determinazione della quota nella corretta misura ivi stabilita, con specifico modulo, in data antecedente al 1° gennaio 2014.

Resta inteso che in tutti i casi in cui non sia destinato al Fondo l'intero ammontare del TFR la quota dello stesso potrà essere aumentata in qualsiasi momento, comunicando la volontà di conferire l'intero TFR tramite l'apposito modulo, con effetto dal mese successivo a quello di consegna del modulo stesso.

Fiat S.p.A



Fiat Industrial S.p.A.



AQCF



**REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
E DELLE SOCIETA' ASSOCIATE NELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 gennaio 2013

Art. 1 – Indizione delle elezioni e relative comunicazioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea, di norma coincidente con la scadenza di cui all'art. 18 comma 6 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati stabilendo il periodo dell'esercizio di voto, che dovrà concludersi almeno trenta giorni prima della suddetta scadenza. Il Consiglio provvede a darne immediata informazione alle Parti istitutive.

Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre a stabilire le modalità e i contenuti delle comunicazioni necessarie per informare tutte le Società associate al Fondo e, anche per il loro tramite, tutti i lavoratori associati al Fondo. Specifica comunicazione a tutti gli associati sarà predisposta direttamente dal Fondo attraverso opportuna pubblicazione sul proprio sito internet ed attraverso eventuali altri mezzi.

Art. 2 – Definizione dei raggruppamenti

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei dati aggiornati in possesso del Fondo relativi al numero dei lavoratori iscritti e alle Società associate, definisce le misure della composizione dell'Assemblea dei Delegati del Fondo in rapporto proporzionale al numero degli iscritti prevedendo l'espressione della rappresentanza come indicato dall'accordo integrativo dell'accordo istitutivo del 25 novembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione forma almeno tre raggruppamenti di Società e di lavoratori alle stesse appartenenti a cui assegna un adeguato diritto di rappresentanza nell'ambito di ciascun raggruppamento.

Il numero dei rappresentanti assegnati ad ogni raggruppamento per ciascuno dei due ambiti di rappresentanza, tenuto conto del numero degli associati compresi nel raggruppamento stesso, è definito come segue:

- a. tredici per le Società del Gruppo Fiat e tredici per i lavoratori ad esse appartenenti;
- b. cinque per le Società del Gruppo Fiat Industrial e cinque per i lavoratori ad esse appartenenti;
- c. due per le Società terze e due per i lavoratori ad esse appartenenti.

Gli associati iscritti al Fondo in forza di prosecuzione volontaria o per mera continuità dell'adesione in assenza di riscatto, cessato il rapporto di lavoro con la società di appartenenza, saranno compresi nel raggruppamento della società di ultima appartenenza.



Art. 3 – Designazione dei rappresentanti delle società associate

Le Parti istitutive datoriali, ricevuta la comunicazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo dell'indizione delle elezioni, provvedono a designare i componenti dell'Assemblea dei Delegati in rappresentanza delle società associate nell'arco del periodo dell'esercizio del voto e, comunque, non oltre il termine indicato nel precedente art. 1, comma 1.

Le nomine sono articolate in tre raggruppamenti, come definiti dal precedente art. 2 nel rispetto dell'accordo 25 novembre 2010. Fiat SpA nomina i 13 componenti in rappresentanza delle società appartenenti al suo Gruppo e i due in rappresentanza delle società terze, Fiat Industrial SpA nomina i 5 componenti in rappresentanza delle società appartenenti al suo Gruppo.

L'elenco dei rappresentanti delle società associate è inviato in forma scritta e in busta chiusa oppure in allegato di posta elettronica al Consiglio di Amministrazione.

Ogni elenco dovrà contenere un numero di rappresentanti pari al numero dei delegati da nominare incrementato di un terzo, per consentire le sostituzioni necessarie per comporre il Consiglio di Amministrazione e eventuali sostituzioni di dimissionari.

Una volta esauriti i componenti designati nel suddetto elenco, qualora un rappresentante designato in seno all'Assemblea decada o cessi per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato, la designazione del relativo sostituto avviene nell'ambito del proprio raggruppamento di rappresentanza tramite apposita lettera inviata da Fiat S.p.A. o Fiat Industrial S.p.A. al Fondo.

Art. 4 - Modalità di voto per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori associati – compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Fondo procede alle elezioni attraverso un sistema di votazione elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo:

1. seleziona il service fornitore del servizio
2. definisce la procedura di voto elettronico a distanza con il service incaricato della gestione elettronica;
3. definisce i raggruppamenti e la loro ripartizione numerica e, successivamente, ne verifica l'adeguatezza e l'eventuale necessità di modifica;
4. nomina i componenti della Commissione elettorale di cui all'art. 5;
5. promuove la raccolta delle candidature attraverso opportune comunicazioni tramite il sito e/o la posta elettronica;
6. riceve dalla Commissione elettorale il verbale dello scrutinio delle schede e proclama i nominativi degli eletti nell'ambito di ciascun raggruppamento.

Non sono eleggibili, limitatamente alle elezioni in cui svolgono tale incarico, i componenti della Commissione elettorale.



Art. 5 – Commissione elettorale

Contestualmente all'indizione delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti della Commissione elettorale, composta da quattro componenti: il Direttore del Fondo e tre componenti designati, uno dalla parte istitutiva datoriale e due da quella dei lavoratori.

La Commissione elettorale è domiciliata presso la sede del Fondo e si avvale dell'indirizzo di posta elettronica del Direttore del Fondo.

I compiti della Commissione elettorale sono:

- acquisire le candidature, verificarne la regolarità di presentazione;
- formare le liste dei candidati per ciascun raggruppamento;
- almeno quindici giorni prima dell'apertura delle operazioni elettorali, predisporre la comunicazione delle liste agli associati;
- comunicare agli associati del Fondo, anche tramite il service incaricato, le istruzioni sulle modalità di votazione elettronica, per mezzo di posta elettronica o, per gli aderenti di cui non sia noto indirizzo e-mail, con le modalità decise dal Consiglio di Amministrazione;
- promuovere lo scrutinio elettronico, presidiando la correttezza delle operazioni previste;
- redigere il verbale delle operazioni di scrutinio con l'indicazione, secondo l'ordine della graduatoria generale, dell'elenco dei nominativi dei candidati eletti per ciascun raggruppamento e dei voti ottenuti da ciascuno.

L'attività e le funzioni della Commissione elettorale cessano dopo la redazione del verbale dello scrutinio delle schede, stilata la graduatoria generale delle preferenze, con la comunicazione dei nominativi degli eletti nell'ambito di ciascun raggruppamento al Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Art. 6 – Elezione dei rappresentanti dei lavoratori associati

Tutti i lavoratori e i proscrittori volontari associati al Fondo hanno diritto di voto e lo esercitano, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, votando per un numero massimo di quattro candidati della lista composta nell'ambito del proprio raggruppamento di appartenenza.

Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti in ciascun raggruppamento nel limite massimo di cui all'art. 2.

Qualora un rappresentante designato in seno all'Assemblea decada o cessi per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato, è automaticamente sostituito dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti nell'ambito del proprio raggruppamento di rappresentanza.



Art. 7 - Raccolta delle candidature e formazione delle liste elettorali

Entro i quindici giorni successivi all'indizione delle elezioni di cui all'art. 1 il Consiglio di Amministrazione del Fondo promuove la raccolta delle candidature mediante apposita comunicazione da diffondere a tutti i lavoratori e i proseguitori volontari associati con i mezzi ritenuti più idonei.

La comunicazione deve, tra l'altro, riportare la data entro la quale le candidature dovranno pervenire per iscritto alla Commissione elettorale presso la sede del Fondo, che non potrà essere inferiore a trenta giorni prima dell'inizio del periodo fissato per l'esercizio del voto. Non saranno ritenute valide le candidature che perverranno successivamente a detto termine.

Gli associati che intendono candidarsi devono far pervenire alla segreteria del Fondo l'apposito modulo sottoscritto. Ne potrà essere anticipata copia per fax o in allegato di posta elettronica, fermo restando l'obbligo di consegna dell'originale sottoscritto entro il termine previsto al secondo capoverso. Il modulo sarà disponibile sul sito internet o presso la segreteria del fondo.

Gli associati al Fondo che, dopo la presentazione della propria candidatura e prima della proclamazione degli eletti, perdono la qualità di socio, vengono esclusi dalla graduatoria delle preferenze non essendo più eleggibili.

L'Associazione Quadri e Capi Fiat può designare un numero massimo di due candidati, anche al di fuori degli associati al Fondo, comunicando contestualmente alla Commissione elettorale il raggruppamento in cui inserire la loro candidatura.

Ciascuna delle tre liste di candidati, di cui al precedente art. 2, potrà essere composta da un numero di candidati almeno pari e comunque non superiore al triplo del numero dei rappresentanti che possono essere eletti nel suo ambito, anche al fine di consentire le necessarie sostituzioni per comporre il Consiglio di Amministrazioni e le eventuali sostituzioni conseguenti a dimissioni o cessazione per qualsiasi causa. Qualora risultino un numero di candidature superiore a quello previsto per una lista, la Commissione elettorale comporrà la lista secondo un criterio basato sull'anzianità di iscrizione al Fondo, e, infine, la data di presentazione della candidatura.

La Commissione elettorale, entro le 48 ore successive al termine previsto per la presentazione delle candidature, comunica gli elenchi all'Associazione Quadri e Capi Fiat, che dovrà verificarne l'adeguatezza rispetto alla ripartizione di cui all'art. 2 e al rispetto dei limiti numerici sopra previsti e, qualora risultino inferiori al numero previsto, provvederà ad integrarli con candidati di sua scelta individuati nell'ambito degli associati al Fondo e provvederà entro le 48 ore successive a trasmettere il tutto alla Commissione elettorale.

La Commissione elettorale provvede alla formazione della lista elettorale per ciascun raggruppamento e alla loro pubblicazione attraverso il sito del Fondo e con i mezzi ritenuti più idonei entro il termine di cui al successivo art. 8, comma 1.

Ciascuna lista è composta e disposta secondo l'ordine alfabetico dei cognomi, riportando l'indicazione della Società di appartenenza e l'eventuale carica ricoperta negli organi del Fondo al momento delle elezioni.



Art. 8 – Esercizio del voto, scrutinio e proclamazione degli eletti

Entro i dieci giorni successivi al termine della fase di acquisizione delle candidature, la Commissione elettorale redige gli elenchi delle candidature in ciascuna delle liste e ne predispone le modalità di comunicazione agli associati, insieme con le istruzioni per il voto nelle elezioni, nel rispetto del periodo stabilito per l'esercizio del voto

L'elettore può esprimere il proprio voto collegandosi al sito internet www.fondoquadri Fiat.it dove sarà ben visibile il link al seggio elettronico e le istruzioni per il corretto esercizio del voto.

Il seggio elettronico sarà costituito con specifica evidenza nella home page del sito e ciascun associato potrà collegarsi autenticandosi tramite specifica procedura, password e user ID, atta a consentire l'accesso alla lista del proprio raggruppamento di appartenenza, assicurando l'anonimato e la massima riservatezza al voto espresso attraverso la scheda elettorale elettronica.

Ciascun iscritto al Fondo può esercitare il voto segnalando un massimo di quattro preferenze nell'ambito dei candidati presenti nella lista del proprio raggruppamento. Le preferenze si esprimono utilizzando la casella elettronica posta in linea con il nome del candidato prescelto, secondo la specifica procedura concordata con il service fornitore del servizio.

Le elezioni saranno valide qualunque sia la percentuale degli associati votanti.

Alla scadenza del termine di esercizio del voto di cui all'art. 1, comma 1, la Commissione elettorale dà disposizioni al service per procedere entro le 48 ore successive allo scrutinio automatico del voto elettronico.

Al termine delle operazioni di scrutinio, la Commissione elettorale redige il verbale delle operazioni svolte, con indicazione delle tre graduatorie degli eletti, assegnando i seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno di ogni raggruppamento entro il limite numerico massimo stabilito dall'art. 2.

A parità di voti viene eletto il candidato con eventuale presenza pregressa nell'Assemblea o in altri organi del Fondo, con maggiore anzianità d'iscrizione al Fondo, e, infine, in caso di ulteriore parità si fa riferimento alla maggiore età anagrafica.

I cambiamenti di società di appartenenza senza la perdita della qualità di associato, non comportano decadenza della carica di rappresentante, appartenente al raggruppamento originario, anche qualora il cambiamento comporti l'appartenenza ad una Società di un altro raggruppamento.

Il verbale sarà sottoscritto da tutti i componenti della Commissione elettorale e dovrà contenere, per ciascun raggruppamento, indicazioni su:

- il numero di candidati
- il numero degli associati aventi diritto al voto
- il numero dei associati che hanno esercitato il diritto al voto

La Commissione elettorale trasmette al Consiglio di Amministrazione il suddetto verbale e il Consiglio di Amministrazione pubblicherà, con apposito comunicato tramite il sito ed eventuali altri mezzi, i risultati delle elezioni entro cinque giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali e comunque in tempo utile per la convocazione dell'Assemblea.



Art. 8 – Esercizio del voto, scrutinio e proclamazione degli eletti

Entro i dieci giorni successivi al termine della fase di acquisizione delle candidature, la Commissione elettorale redige gli elenchi delle candidature in ciascuna delle liste e ne predispone le modalità di comunicazione agli associati, insieme con le istruzioni per il voto nelle elezioni, nel rispetto del periodo stabilito per l'esercizio del voto

L'elettore può esprimere il proprio voto collegandosi al sito internet www.fondoquadri Fiat.it dove sarà ben visibile il link al seggio elettronico e le istruzioni per il corretto esercizio del voto.

Il seggio elettronico sarà costituito con specifica evidenza nella home page del sito e ciascun associato potrà collegarsi autenticandosi tramite specifica procedura, password e user ID, atta a consentire l'accesso alla lista del proprio raggruppamento di appartenenza, assicurando l'anonimato e la massima riservatezza al voto espresso attraverso la scheda elettorale elettronica.

Ciascun iscritto al Fondo può esercitare il voto segnalando un massimo di quattro preferenze nell'ambito dei candidati presenti nella lista del proprio raggruppamento. Le preferenze si esprimono utilizzando la casella elettronica posta in linea con il nome del candidato prescelto, secondo la specifica procedura concordata con il service fornitore del servizio.

Le elezioni saranno valide qualunque sia la percentuale degli associati votanti.

Alla scadenza del termine di esercizio del voto di cui all'art. 1, comma 1, la Commissione elettorale dà disposizioni al service per procedere entro le 48 ore successive allo scrutinio automatico del voto elettronico.

Al termine delle operazioni di scrutinio, la Commissione elettorale redige il verbale delle operazioni svolte, con indicazione delle tre graduatorie degli eletti, assegnando i seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno di ogni raggruppamento entro il limite numerico massimo stabilito dall'art. 2.

A parità di voti viene eletto il candidato con eventuale presenza pregressa nell'Assemblea o in altri organi del Fondo, con maggiore anzianità d'iscrizione al Fondo, e, infine, in caso di ulteriore parità si fa riferimento alla maggiore età anagrafica.

I cambiamenti di società di appartenenza senza la perdita della qualità di associato, non comportano decadenza della carica di rappresentante, appartenente al raggruppamento originario, anche qualora il cambiamento comporti l'appartenenza ad una Società di un altro raggruppamento.

Il verbale sarà sottoscritto da tutti i componenti della Commissione elettorale e dovrà contenere, per ciascun raggruppamento, indicazioni su:

- il numero di candidati
- il numero degli associati aventi diritto al voto
- il numero dei associati che hanno esercitato il diritto al voto

La Commissione elettorale trasmette al Consiglio di Amministrazione il suddetto verbale e il Consiglio di Amministrazione pubblicherà, con apposito comunicato tramite il sito ed eventuali altri mezzi, i risultati delle elezioni entro cinque giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali e comunque in tempo utile per la convocazione dell'Assemblea.



Tutto il materiale elettorale deve essere conservato per tre anni e potrà essere distrutto non prima che siano trascorsi tre mesi dai risultati della successiva elezione.

Art. 9 – Modifiche al Regolamento elettorale

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle eventuali modifiche che si rendano necessarie a seguito di variazioni significative nel numero degli iscritti o nella compagine associativa, per adeguamento a disposizioni di legge, regolamentari o dell’Autorità di vigilanza oppure per eventuali nuove definizioni contrattuali tra le parti istitutive, nonché sulla base di quanto previsto dallo Statuto del Fondo.

Art. 10 - Ricorsi

Eventuali ricorsi devono essere inoltrati al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, mediante lettera raccomandata A.R. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Sindaci e del preposto al Controllo Interno, dovrà deliberare circa l’accoglimento o meno del ricorso entro ulteriori 48 ore senza formalità di rito e con decisione definitiva, non soggetta a riesame.

Qualora in accoglimento del ricorso venga dichiarata la decadenza di un componente neo-eletto nell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione adotterà, con la stessa delibera, i provvedimenti necessari nel rispetto delle norme statutarie.

Norma Transitoria

Limitatamente alle prime elezioni successive all’approvazione del presente Regolamento, il termine previsto dall’art. 1 e gli altri termini indicati nel presente Regolamento potranno essere ridotti.

